

|                         |                          |  |            |            |
|-------------------------|--------------------------|--|------------|------------|
|                         |                          | altre tipologie di violazioni                        | 10         | 11         |
|                         |                          | <b>Totale</b>  | <b>59</b>  | <b>97</b>  |
|                         | <b>Violazioni penali</b> | inosservanza obblighi di identificazione dei clienti | 30         | 77         |
|                         |                          | inosservanza obblighi di registrazione dei dati      | 6          | 9          |
|                         |                          | esercizio abusivo di agenzia in attività finanziaria | 14         | 26         |
|                         |                          | altre tipologie di violazioni                        | 17         | 52         |
|                         |                          | <b>Totale</b>  | <b>67</b>  | <b>164</b> |
| <b>Totale anno 2012</b> |                          |  | <b>126</b> | <b>261</b> |

Tabella 35 - Violazioni rilevate presso professionisti giuridico-contabili (fonte GdF)

|             |                                  |   | <b>Numero violazioni</b> | <b>Soggetti denunciati/verbalizzati</b> |
|-------------|----------------------------------|---|--------------------------|---|
| <b>2013</b> | <b>Violazioni amministrative</b> | limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (articolo 49 comma 1 decreto legislativo 231/2007) | 12                       | 40                                      |
|             |                                  | decreto legislativo 231/2007 - articolo 57 - comma 3 (omessa istituzione registro della clientela)            | 25                       | 25                                      |
|             |                                  | decreto legislativo 231/2007 - articolo 57 comma 4 (omessa segnalazione)                                      | 13                       | 13                                      |
|             |                                  | decreto legislativo 231/2007 - articolo 58 comma 7 (omessa comunicazione delle infrazioni al MEF)             | 10                       | 10                                      |
|             |                                  | altre tipologie di violazioni   | 3                        | 4                                       |
|             |                                  | <b>Totale</b>   | <b>63</b>                | <b>92</b>                               |
|             | <b>Violazioni penali</b>         | inosservanza obblighi di identificazione dei clienti  | 45                       | 48                                      |
|             |                                  | inosservanza obblighi di registrazione dei dati   | 67                       | 75                                      |
|             |                                  | Altre tipologie di violazioni   | 4                        | 5                                       |
|             |                                  | <b>Totale</b>   | <b>116</b>               | <b>128</b>                              |
|             | <b>Totale anno 2013</b>          |   |                          | <b>179</b>                              |
| <b>2012</b> | <b>Violazioni amministrative</b> | Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (articolo 49 comma 1 decreto legislativo 231/2007) | 13                       | 26                                      |

|                          |   |            |            |
|--------------------------|---|------------|------------|
|                          | decreto legislativo 231/2007 (Omessa istituzione registro della clientela)    | 24         | 24         |
|                          | decreto legislativo 231/2007 - (Omessa segnalazione)                          | 15         | 17         |
|                          | decreto legislativo 231/2007 - (Omessa comunicazione delle infrazioni al MEF) | 10         | 10         |
|                          | Altre tipologie di violazioni   | 3          | 5          |
|                          | <b>Totale</b>   | <b>65</b>  | <b>82</b>  |
| <b>Violazioni penali</b> | Inosservanza obblighi di identificazione dei clienti                          | 29         | 30         |
|                          | Inosservanza obblighi di registrazione dei dati                               | 41         | 42         |
|                          | Altre tipologie di violazioni   | 2          | 2          |
|                          | <b>Totale</b>   | <b>72</b>  | <b>74</b>  |
| <b>Totale anno 2012</b>  |   | <b>137</b> | <b>156</b> |

#### 4.5. L'attività a tutela dell'economia legale e del sistema finanziario svolta dalla Direzione investigativa antimafia

Ai fini della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminoso e più in generale nell'azione di contrasto all'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale, la Direzione investigativa antimafia ha svolto, nel 2013, diverse attività<sup>51</sup> caratterizzate dall'esercizio dei poteri di accesso e di accertamento presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

In particolare:

- **5** provvedimenti di accesso presso le case da gioco operanti nel territorio nazionale (Casinò di Venezia, Saint Vincent, Campione d'Italia e Sanremo). Nel corso di tali attività sono state acquisite informazioni relative a 101 soggetti collegati direttamente o indirettamente ad organizzazioni criminali;
- **10** provvedimenti di accesso e accertamento eseguiti presso istituti di credito distribuiti su tutto il territorio nazionale. Tali attività hanno portato all'acquisizione di notizie e documentazione relative a posizioni finanziarie ritenute meritevoli di approfondimento d'indagine, poiché ricollegabili a soggetti legati alla criminalità organizzata;

<sup>51</sup> Attività scaturite da approfondimenti investigativi riguardanti sia le segnalazioni di operazioni sospette sia presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale.

- **15** richieste di dati e informazioni, notificate alle sedi centrali di **15** intermediari finanziari, scaturite dall'interrogazione all'Archivio dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito<sup>52</sup>, nei confronti di soggetti verosimilmente legati alla criminalità organizzata. Nel corso di tale attività è stata acquisita documentazione relativa a un totale di 17 persone fisiche e 11 imprese.

L'analisi delle informazioni acquisite è stata specificatamente sottesa a consentire l'avvio di specifiche attività di indagine sia in materia di misure di prevenzione che di natura giudiziaria.

## **5. LA CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DEI CAPITALI**

L'attività di controllo realizzata dagli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dai reparti della Guardia di finanza per la prevenzione e l'accertamento degli illeciti valutari ha evidenziato nel corso del 2013 un ulteriore incremento. Il costante innalzamento della capacità di contrasto e la correlata attività amministrativa hanno conseguito significativi risultati sia per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni sia in ordine all'emanazione dei conseguenziali provvedimenti sanzionatori.

La circolazione dei flussi di denaro contante tra gli Stati, all'interno di circuiti nazionali di illeciti di natura finanziaria, è collegata a fenomeni di evasione ed elusione fiscale, cui risultano connesse rilevanti operazioni di occultamento e di riciclaggio.

Molto spesso, le provviste di denaro contante generate da attività illecite si delocalizzano sempre più velocemente dal luogo di formazione al luogo estero di utilizzo o di reimpiego, attraversando le frontiere al seguito di persone fisiche, alle volte con modalità di occultamento tra le più varie e fantasiose.

Il passaggio fisico della frontiera costituisce, di conseguenza, una delle situazioni in cui si concretizza maggiormente la potenziale rilevazione di tali flussi, sia mediante il sistema dell'obbligo di dichiarazione, che traccia i movimenti attraverso gli adempimenti effettuati dai soggetti interessati, sia per il tramite del collaudato presidio di controllo assicurato dagli organi preposti (Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di finanza), che assicurano il contrasto e la repressione delle movimentazioni non dichiarate di denaro contante.

Il complesso delle attività svolte nel settore dei controlli transfrontalieri in occasione di trasporto al seguito di denaro contante consente di individuare le componenti dei relativi flussi, sia sulla base degli elementi informativi tratti dalle dichiarazioni presentate sia dall'analisi delle violazioni

<sup>52</sup> Previsto dall'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e articolo 4, c. 2, lettera c) del decreto interministeriale 4 agosto 2000 n. 269 (regolamento attuativo).

riscontrate. La conoscenza degli aspetti peculiari del fenomeno consente alle Autorità competenti di orientare con sempre maggior efficacia i controlli e di valutare l'adozione delle opportune iniziative, operative e normative.


### 5.1. Le dichiarazioni valutarie

Le dichiarazioni valutarie presentate, acquisite e registrate nel sistema informativo doganale nell'anno 2013 sono così articolate:

**Tabella 36 - dichiarazioni valutarie - 2013**

| TIPO DICHIARAZIONE | NUMERO        | VALORI IN EURO       |
|--------------------|---------------|----------------------|
| IN ENTRATA         | 23.007        | 3.807.239.750        |
| IN USCITA          | 9.881         | 2.884.219.668        |
| <b>TOTALE</b>      | <b>32.888</b> | <b>6.691.459.418</b> |

I due diversi flussi, considerato il controvalore in euro delle diverse valute dichiarate, mostrano la seguente ripartizione:



Nel corso 2013, a fronte di una stabilità del numero delle dichiarazioni rispetto a quanto rilevato nell'anno precedente, vi è stato un generalizzato decremento dei correlati valori, più marcato nei flussi in entrata. Rispetto ai flussi registrati nel 2012, emergono le seguenti variazioni:

- incremento delle dichiarazioni: + 261, (+ 0.8%);
- controvalore in euro: - 1.437.123.758 (- 18%).

La flessione più marcata ha riguardato i flussi in entrata, con un decremento rispetto al 2012 di circa un miliardo di euro.

Nel dettaglio, l'analisi delle singole componenti delle movimentazioni dichiarate rileva la seguente ripartizione:

**Tabella 37 - Dichiarazioni valutarie per flussi comunitari**

| TIPO DICHIARAZIONE | NUMERO        | VALORI IN EURO       |
|--------------------|---------------|----------------------|
| IN ENTRATA         | 7.100         | 1.857.383.553        |
| IN USCITA          | 4.634         | 1.731.440.506        |
| <b>TOTALE</b>      | <b>11.734</b> | <b>3.588.824.059</b> |

L'incidenza dei flussi comunitari su quelli totali è pari al 36 per cento sul totale delle dichiarazioni e del 54 per cento sul controvalore in euro complessivo. Entrambi i dati sono praticamente invariati rispetto all'anno precedente.

Se si considera che solamente in alcuni Stati membri è previsto l'obbligo di dichiarazione per le movimentazioni intra-comunitarie di contante (come in Italia), è evidente che, nonostante l'assoluta rilevanza dei relativi importi, gran parte dei flussi intra-comunitarie resta priva di rilevanza.

**Tabella 38 - Dichiarazioni valutarie per flussi non comunitari**

| TIPO DICHIARAZIONE | NUMERO        | VALORI IN EURO       |
|--------------------|---------------|----------------------|
| IN ENTRATA         | 16.033        | 2.362.221.457        |
| IN USCITA          | 5.252         | 1.361.210.392        |
| <b>TOTALE</b>      | <b>21.285</b> | <b>3.723.431.849</b> |

Rispetto ai dati registrati nell'anno 2012, si evidenziano le seguenti variazioni:

- numero delle dichiarazioni: - 0,6 per cento (- 131);
- controvalore in euro: -16,7 per cento (- 620.796.490 euro).

Si rileva una stabilizzazione del numero delle dichiarazioni registrate e un decremento del correlato controvalore, soprattutto in entrata nello Stato.

Le movimentazioni più significative, per quantità di denaro contante dichiarato, si riferiscono ai flussi da e verso la Svizzera, unitamente a quelli correlati alle *casse di borda*, mentre per quanto riguarda la Repubblica di San Marino, si continua a registrare un costante decremento dei valori.

La sostanziale stabilità dei flussi dichiarati tra Italia e Svizzera rispetto all'anno precedente mostra l'assenza di rilevanti deflussi di capitali verso la Confederazione elvetica. La direttrice di traffico Italia/Svizzera resta tra le più importanti, sia dal punto di vista dei flussi dichiarati (che rappresentano il 39 per cento di quelli non comunitari e il 18 per cento di quelli totali) sia dal punto di vista del rischio di violazione degli obblighi dichiarativi, e che da sola rappresenta il 23 per cento delle infrazioni riscontrate a livello nazionale.

Di seguito si riportano specifici dettagli relativi a particolari flussi dei movimenti dichiarati, sia in ragione dei Paesi di origine/destinazione, sia in ragione dei soggetti che intervengono in tali ambiti.

**Tabella 39 - Dichiarazioni valutarie relative alla Svizzera**

| TIPO DICHIARAZIONE | NUMERO       | VALORI IN EURO       |
|--------------------|--------------|----------------------|
| IN ENTRATA         | 1.172        | 661.275.054          |
| IN USCITA          | 587          | 541.503.125          |
| <b>TOTALE</b>      | <b>1.759</b> | <b>1.202.778.179</b> |

Rispetto ai dati registrati nell'anno 2012, si evidenziano le seguenti variazioni:

- numero delle dichiarazioni: -18 per cento (-387);
- controvalore in euro: +0.5 per cento (+6.019.111 euro).

Decisamente esigui sono invece i dati relativi alle movimentazioni tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano.

Le evidenze acquisite sono così ripartite:

**Tabella 40 - Dichiarazioni valutarie relative allo Stato Città del Vaticano**

| TIPO DICHIARAZIONE | NUMERO    | VALORI IN EURO |
|--------------------|-----------|----------------|
| IN ENTRATA         | 4         | 354.600        |
| IN USCITA          | 10        | 387.000        |
| <b>TOTALE</b>      | <b>14</b> | <b>741.600</b> |

Rispetto ai dati registrati nel 2012, si evidenziano le seguenti variazioni in diminuzione:

- numero delle dichiarazioni: -17.6 per cento (-3);
- controvalore in euro, -36.5 per cento (-28.100 euro).

La scarsa significatività, ai fini di una completa analisi, di tali dati quantitativi a fronte della probabile, effettiva movimentazione di denaro contante tra l'Italia e lo Stato Città del Vaticano per

importi ben superiori a quelli dichiarati presso gli Uffici delle dogane ha trovato conferma per gli anni 2011 e 2012.

Infatti, nel corso del 2013 la AIF (Autorità d'informazione Finanziaria dello Stato Città del Vaticano) ha pubblicato il primo rapporto annuale sulle attività di informazione finanziaria e di vigilanza per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo svolte nel 2012. Il rapporto rende noto il numero delle dichiarazioni valutarie (ma non i relativi importi) ricevute dalla Gendarmeria Vaticana, in ingresso e in uscita dal territorio dello SCV e, rispettivamente, in uscita ed in ingresso dal/nel territorio nazionale, negli anni 2011 e 2012.

Risaltano al riguardo le seguenti marcate differenziazioni:

| DATI AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI | 2011      | 2012      |
|--|-----------|-----------|
| DICHIARAZIONI IN ENTRATA                 | 3         | 4         |
| DICHIARAZIONI IN USCITA                  | 21        | 13        |
| <b>TOTALE</b>                            | <b>24</b> | <b>17</b> |

| DATI AIF VATICANO        | 2011         | 2012         |
|--------------------------|--------------|--------------|
| DICHIARAZIONI IN ENTRATA | 658          | 598          |
| DICHIARAZIONI IN USCITA  | 1.894        | 1.782        |
| <b>TOTALE</b>            | <b>2.552</b> | <b>2.380</b> |

Inoltre, si è evidenziato un rilevante incremento di flussi riguardanti particolari Paesi a fiscalità privilegiata, così articolato:

**Tabella 41 - Flussi da verso Paesi a fiscalità privilegiata**

| TIPO DICHIARAZIONE | NUMERO        | VALORI IN EURO       |
|--------------------|---------------|----------------------|
| IN ENTRATA         | 6.964         | 1.141.451.629        |
| IN USCITA          | 4.035         | 797.510.060          |
| <b>TOTALE</b>      | <b>10.999</b> | <b>1.938.961.689</b> |

Rispetto ai dati registrati nell'anno 2012, si evidenziano le seguenti variazioni:

- numero delle dichiarazioni: +108 per cento (+ 5.721);
- controvalore in euro: -7 per cento (- 149.029.182 euro).

**5.2. L'attività di controllo e accertamento**

Nel corso del 2013, l'attività di controllo svolta dall'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza in relazione all'obbligo di presentazione della dichiarazione per il trasporto al seguito di denaro contante pari o superiore a 10.000 euro ha determinato l'accertamento e la contestazione delle seguenti violazioni:

**Tabella 42**

| Amministrazione                        | Numero       | Importi sequestrati |
|--|--------------|---------------------|
| AGENZIA DELLE DOGANE E<br>DEI MONOPOLI | 5.143        | 45.773.162          |
| GUARDIA DI FINANZA                     | 250          | 923.403             |
| <b>Totale</b>                          | <b>5.393</b> | <b>46.696.565</b>   |

Il numero delle violazioni dell'obbligo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 195/2008 constatate dall'Agenzia delle dogane è così suddiviso:

- 4.943 violazioni, estinte mediante pagamento immediato di una somma di denaro a titolo di oblazione [di cui n. 2.151 (43,5%) in entrata e n. 2.792 (56,5%) in uscita];
- 200 violazioni accertate, di cui 121 (60,5%) in entrata e 79 (39,5%) in uscita, in ordine alle quali si è proceduto nella maggior parte delle fattispecie al sequestro delle somme illecitamente trasportate, nella misura prevista.

La Guardia di finanza ha contestato le seguenti infrazioni:

- 229 violazioni constatate a seguito di controlli sul territorio nazionale, nonché a seguito di controlli tributari effettuati presso i contribuenti, in ordine ai quali l'evidenza della documentazione esaminata e acquisita ha fatto emergere la movimentazione di denaro contante in assenza della prescritta dichiarazione;
- 21 violazioni in ordine alle quali si è proceduto al sequestro delle somme illecitamente trasportate, nella misura prevista.


Complessivamente, le oblazioni concesse nel 2013 sono risultate le seguenti:

**Tabella 43 - Violazioni accertate estinte con oblazione contestuale**

|  | Numero       | Importo          |
|--|--------------|------------------|
| AGENZIA DELLE DOGANE E<br>DEI MONOPOLI | 4.943        | 2.808.165        |
| GUARDIA DI FINANZA                     | 229          | 285.940          |
| <b>Totale</b>                          | <b>5.172</b> | <b>3.094.105</b> |

Su 5.143 violazioni rilevate dall'Agencia delle dogane e dei monopoli (4.943 definite con oblazione e 200 per le quali è stato attivato il procedimento amministrativo sanzionatorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze), il 44 per cento (2.272) ha riguardato movimentazioni in entrata e il 56 per cento (2.871) movimentazioni in uscita.

Per quanto riguarda i luoghi di controllo ove sono state accertate la maggior parte delle infrazioni, la situazione nazionale risulta così articolata:

**Grafico 20 - Anno 2013 - Luoghi di rilevazione dei flussi non dichiarati (tutte le violazioni accertate, compresi i contesti di natura penale)**

La successiva tabella, relativa ai primi 10 paesi di destinazione dei flussi non dichiarati, è indicativa delle direttrici di traffico in uscita di maggiore rischio.

**Tabella 44 - Anno 2013 Elenco dei principali paesi di destinazione dei flussi non dichiarati (tutte le violazioni accertate, compresi i contesti di natura penale)**

| <i>PAESE DI DESTINAZIONE</i> | <i>VIOLAZIONI ACCERTATE</i> |
|------------------------------|-----------------------------|
| CINA                         | 8831.019                    |
| EGITTO                       | 341                         |
| SRI LANKA                    | 148                         |
| SVIZZERA                     | 147                         |
| ALBANIA                      | 141                         |
| MAROCCO                      | 138                         |
| PAKISTAN                     | 85                          |
| EMIRATI ARABI                | 71                          |
| TURCHIA                      | 58                          |
| HONK KONG                    | 57                          |

Con riferimento ai dati relativi allo scorso anno, sono confermate le principali destinazioni a rischio (Cina, Egitto, Sri Lanka, Svizzera, Albania e Marocco), con notevole incremento delle violazioni registrate nei flussi verso l'Egitto (+113%), la Cina (+81%) e lo Sri Lanka (+74%), mentre le violazioni accertate per i flussi verso la Svizzera sono diminuite del 7,5 per cento .

Restano stabili le violazioni registrate nelle movimentazioni all'interno dell'Unione Europea. Di seguito è riportata la rilevazione in ordine ai paesi di origine dei flussi non dichiarati ed accertati presso gli Uffici di confine:

**Tabella 45 - Anno 2013 Elenco dei principali paesi di origine dei flussi non dichiarati (tutte le violazioni accertate, compresi i contesti di natura penale)**

| <i>PAESE DI ORIGINE</i> | <i>VIOLAZIONI ACCERTATE</i> |
|-------------------------|-----------------------------|
| SVIZZERA                | 1.019                       |
| RUSSIA                  | 137                         |
| FRANCIA                 | 98                          |
| SPAGNA                  | 98                          |
| TURCHIA                 | 95                          |
| GERMANIA                | 92                          |
| ALBANIA                 | 52                          |
| ROMANIA                 | 43                          |
| EGITTO                  | 36                          |
| BULGARIA                | 32                          |
| GRECIA                  | 32                          |
| REGNO UNITO             | 32                          |
| EMIRATI ARABI           | 29                          |
| CINA                    | 28                          |
| BELGIO                  | 27                          |

L'analisi delle violazioni rilevate sulla base dei controlli all'entrata dello Stato conferma anche per il 2013 che la Svizzera (+51%), la Russia (+15%) e la Francia (+46%) sono le principali origini a rischio, con incrementi generalizzati per tali provenienze.

Appare evidente, inoltre, l'incremento delle violazioni accertate su soggetti provenienti dalla Bulgaria (+191%), dalla Turchia (+131%) e dagli Emirati arabi (+ 93%).


Nel generale incremento del numero delle violazioni rilevate nel 2013, rispetto al precedente anno, restano immutate le principali nazionalità dei trasgressori, ma si segnala il forte aumento dei cittadini cinesi (il 32% dei trasgressori è di nazionalità cinese ).

### 5.3. L'attività sanzionatoria

Per le violazioni che non sono state estinte con il ricorso all'oblazione contestuale o differita, è stato instaurato presso il Ministero dell'economia e delle finanze il previsto procedimento amministrativo. Al riguardo, sono stati emessi 226 decreti sanzionatori, con cui sono state determinate a carico dei responsabili sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi 8.804.770 euro. Il totale delle sanzioni inflitte è stato per il 2011 di circa 8.232.500 euro, mentre per il 2012 di circa 6.959.176 euro.

L'incremento dei provvedimenti sanzionatori emessi nel 2013 è stato del 130 per cento rispetto al 2012, di oltre il 350 per cento con riferimento al 2011.

**Grafico 46 - Decreti sanzionatori emessi nel 2013**



## 6. LE SANZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI

### 6.1. Le misure restrittive nei confronti dell'Iran. Disciplina comunitaria e quadro internazionale

Il quadro delle misure sanzionatorie disposte nei confronti dell'Iran, delineato da ultimo con la risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, nell'ambito della strategia internazionale di contrasto ai programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, non ha registrato, nel corso del 2013, sostanziali mutamenti.

Nel corso del 2013, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la decisione 2013/270/PESC del 6 giugno 2013 e la decisione 2013/685/PESC del 26 novembre 2013, nonché, rispettivamente, i regolamenti (UE) di esecuzione nn. 522/2013 e 1361/2013 del 17 dicembre 2013, disponendo il listing di ulteriori soggetti ed entità.

In particolare, con la decisione 2013/497/PESC e il relativo regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio del 10 ottobre 2013 è stato modificato l'articolo 23 del regolamento (UE) n. 267/2012, aggiungendo tra i soggetti da valutare per l'inserimento nelle liste di cui all'Allegato IX<sup>53</sup>, anche coloro i quali hanno aggirato o violato direttamente le misure in essere.

Con la decisione 2013/685/PESC e il regolamento (UE) n. 1203/2013 si è provveduto al reinserimento, tra le altre entità, della *Islamic Republic of Iran Shipping Lines* (IRISL) nella lista di cui all'Allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16 settembre 2013 nella causa T-489/10, con la quale la Corte aveva annullato la decisione del Consiglio che listava la suddetta entità

A seguito dell'accordo raggiunto a Ginevra tra il gruppo dei paesi cosiddetti "5+1" (Russia, Usa, Regno Unito, Francia, Cina e Germania) e la Repubblica Islamica dell'Iran, che prevede un percorso di sei mesi durante il quale vengono forniti all'Iran una serie di benefici economici e commerciali in cambio dell'impegno iraniano di interrompere l'arricchimento dell'uranio sopra il 5 per cento, di non aggiungere altre centrifughe e di neutralizzare le sue riserve di uranio arricchito a quasi il 20 per cento, sono stati pubblicati in data 20 gennaio 2014 in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la decisione 2014/21/PESC ed il regolamento (UE) n. 42/2014.

Con il nuovo regolamento, l'Unione Europea ha sospeso alcune delle restrizioni previste verso l'Iran:

- il divieto di importare e acquistare prodotti petrolchimici dall'Iran;
- il divieto di fornire servizi di assicurazione e trasporto del petrolio greggio iraniano;
- il divieto di commercializzare oro e metalli preziosi con il Governo iraniano, i suoi enti pubblici e la Banca Centrale dell'Iran.

<sup>53</sup> In particolare, al paragrafo 2, lettera b) è stata inserita la menzione, oltre che delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che hanno aiutato una persona, un'entità o un organismo dell'elenco ad aggirare o violare le disposizioni del presente regolamento, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio o della UNSCR 1737 (2006), della UNSCR 1747 (2007), della UNSCR 1803 (2008) e della UNSCR 1929 (2010), anche di quelle che direttamente hanno aggirato o violato le stesse disposizioni.

È stato sospeso il divieto di prestare servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o altri servizi di assistenza a navi possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da una persona, un'entità o un organismo iraniani. Tale sospensione è vigente fino al 20 luglio 2014, e potrà essere rinnovata.

Fatte salve dette modifiche, resta in vigore l'impianto generale delle sanzioni previsto dal regolamento (UE) n. 267/2012 comprendente le liste di prodotti e soggetti sotto embargo.

Dal punto di vista della revisione delle sanzioni finanziarie, il regolamento (UE) n. 42/2014 ha introdotto un nuovo articolo 28-ter in base al quale, in deroga ai divieti imposti dall'articolo 23, paragrafi 2 e 3 del medesimo regolamento (UE) n. 267/2012, le autorità competenti di ciascun Paese potranno autorizzare, alle condizioni che riterranno appropriate, lo svincolo di determinate risorse economiche, ovvero che fondi o risorse economiche siano, direttamente o indirettamente, messi a disposizione del Ministero del petrolio, ove risulti che tali fondi e/o risorse economiche sono necessari per l'esecuzione di contratti di importazione o acquisto di prodotti petrolchimici originari dell'Iran o importati dall'Iran.

Sono inoltre state innalzate le soglie d'importo originariamente previste dagli articoli 30 e 30bis del regolamento (UE) n. 267/2012, integranti il regime di notifica e di autorizzazione in relazione ai trasferimenti di fondi con soggetti iraniani.

Per quanto riguarda l'articolo 30, la soglia per l'autorizzazione preventiva di trasferimenti di fondi tra istituti finanziari degli Stati Membri e intermediari finanziari e bancari iraniani relativi a:

- (i) prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari è aumentata da 100.000 euro a 1.000.000 euro;
- (ii) rimesse personali è aumentata da 40.000 euro a 400.000 euro; e

Detta soglia relativa a qualsiasi altro trasferimento di fondi è aumentata da 10.000 euro a 100.000 euro.

La soglia di autorizzazione preventiva originariamente prevista dall'articolo 30bis, lettere b) e c) del regolamento (UE) 267/2012 per qualsiasi trasferimento di fondi che non rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 30 del medesimo regolamento e che non sia per scopi alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari, è aumentata da 40.000 euro a 400.000 euro.

Nel corso del 2013 sono state esaminate ai sensi dell'articolo 30bis n. 3470 istanze per un importo complessivo di euro 1.609.990.278,96; mentre ai sensi dell'articolo 30 ne sono state esaminate n. 393 per un importo complessivo di euro 121.724.403,68.

Nel primo trimestre del 2014 sono state esaminate ai sensi dell'articolo 30bis circa 169 istanze per un importo complessivo di euro 907.277.009,77, e 67 istanze ai sensi dell'articolo 30 per un importo complessivo di euro 10.958.922,00. Nel corrispondente trimestre del 2013 erano pervenute ai sensi dell'articolo 30-bis 947 istanze per un importo complessivo di euro 332.912.765,28<sup>54</sup>.

<sup>54</sup> Tale riduzione del numero di istanze di autorizzazione è dovuta al descritto innalzamento delle soglie di importo per l'autorizzazione, introdotto dal regolamento (UE) n. 42/2014.

Infine, è necessario un breve cenno alle misure sanzionatorie adottate, nei confronti dell'Iran, in questi ultimi anni dal governo statunitense. Si tratta, infatti, di misure ad ampio spettro e rivolte non solo agli intermediari finanziari statunitensi, obbligati a verificare che i propri corrispondenti esteri non abbiano rapporti diretti e/o indiretti con controparti finanziarie iraniane (l'Iran è definita "*a jurisdiction of primary money laundering concern*"), ed eventualmente a non dare corso a tali operazioni, ma anche a intermediari "stranieri", istituzioni finanziarie pubbliche e private, che sono passibili di sanzione qualora facilitino o conducano transazioni finanziarie con la Banca centrale iraniana e con altre banche designate dall'OFAC, al fine di acquistare il petrolio iraniano (a partire dal 28 giugno 2012). Già con l'*Executive Order* 13622 del 31 luglio 2012, intitolato "*Authorizing Additional Sanctions with Respect to Iran*", era stato ulteriormente rafforzato il programma sanzionatorio nei confronti dell'Iran, in particolare prendendo di mira il settore petrolifero, petrolchimico e il relativo commercio marittimo. A oggi, l'Italia è destinataria di un'esenzione da parte del governo americano per avere ridotto, e progressivamente azzerato, le importazioni di petrolio iraniano.

In base a tale esenzione, gli istituti finanziari italiani, con interessi prevalenti negli USA, potrebbero condurre regolarmente operazioni finanziarie con banche iraniane, inclusa la banca centrale, senza incorrere nelle temute sanzioni previste dalla legislazione americana, per i 180 giorni successivi all'approvazione del *waiver* presidenziale.

## **6.2. Le misure restrittive adottate per il contrasto dell'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale**

### **6.2.1. Le misure restrittive nei confronti della Siria. Il contesto internazionale e l'evoluzione della disciplina comunitaria**

La situazione in Siria risulta ancora molto complessa e non vi sarà a breve termine una positiva conclusione del conflitto.

Le maggiori criticità riguardano il fatto che l'opposizione sunnita, che lotta contro il regime, è divisa al suo interno in un fronte moderato, capeggiato da sunniti che da tempo risiedono all'estero, e un fronte fondamentalista, guidato da elementi di Al Qaida. Il regime di Assad ha approfittato di questo conflitto all'interno dell'opposizione recuperando alcune posizioni.

L'impianto sanzionatorio rimane, pertanto sostanzialmente inalterato.

Sul fronte normativo<sup>55</sup>, nel 2013 il regolamento (UE) 36/2012<sup>56</sup> è stato modificato dal regolamento (UE), n. 325/2013 del 10 aprile 2013, in conformità decisione n. 2013/109/PESC che include ulteriori deroghe inerenti alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna e alla prestazione di assistenza tecnica.

<sup>55</sup> Con i regolamenti (UE) 55/2012, 168/2012 e successivi, è stato ampliato il numero dei soggetti listati.

<sup>56</sup> Il 19 gennaio 2012 è stato adottato dall'Unione europea il regolamento (UE) 36/2012 che ha introdotto importanti modifiche e restrizioni.

Per quanto riguarda le misure finanziarie, l'articolo 16 è stato sostituito da una nuova disposizione recante l'elenco delle condizioni in presenza delle quali le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo e la messa a disposizione di taluni fondi congelati<sup>57</sup>.

È stato anche sostituito l'articolo 18 che consente di autorizzare lo svincolo di fondi per facilitare l'esecuzione di decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative emesse dall'Unione o esecutive all'interno di uno Stato membro in data antecedente al *listing* della persona fisica o dell'entità coinvolta<sup>58</sup> e parallelamente modificato l'articolo 19 consentendo la deroga al versamento su conti congelati anche “*nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato*”.

Successivamente con regolamento (UE) n. 697/2013 del 22 luglio 2013, sono state apportate ulteriori modifiche al regolamento (UE) n. 36/2012. Tra le più rilevanti, la previsione secondo la quale gli Stati Membri possano introdurre un regime che consente di vietare o assoggettare a obbligo di autorizzazione tutte le attrezzature indicate negli allegati IA<sup>59</sup> e IX<sup>60</sup>.

<sup>57</sup> L'articolo 16 così dispone: “In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e II bis e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente pertinente abbia comunicato alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione;

e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale;

f) necessari per scopi umanitari, quali la fornitura e l'agevolazione della fornitura di assistenza, tra cui materiale medico, cibo, operatori umanitari e assistenza connessa, o per le operazioni di evacuazione dalla Siria;

g) necessari per garantire la sicurezza delle persone o la tutela dell'ambiente.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro le quattro settimane che seguono l'autorizzazione.”;

<sup>58</sup> In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 14 nell'elenco figurante nell'allegato II o nell'allegato II bis, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;

c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato II o nell'allegato II bis;

d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

<sup>59</sup> Elenco di attrezzature, beni e tecnologie di cui all'articolo 2 bis (divieto di vendita e trasferimento di beni che possono essere usati per la repressione interna).

Per quanto riguarda le misure finanziarie, si evidenzia il nuovo articolo 25-bis sulla base del quale le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni previste, l'apertura di un nuovo conto bancario, di un nuovo ufficio di rappresentanza o di una nuova succursale o controllata in deroga alle disposizioni dell'articolo 25<sup>61</sup>.

Una ulteriore modifica del regolamento (UE) n. 36/2012 è intervenuta con il regolamento (UE) n. 1332/2013 del 13 dicembre 2013, in conformità alla decisione n. 2013/760/PESC (3) che modifica la decisione n. 2013/255/PESC.

In particolare, si evidenzia la previsione di un'apposita deroga al divieto di fornire finanziamenti e assistenza finanziaria connessi a determinati beni e tecnologie in relazione ad attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Inoltre, è stata limitata la deroga al congelamento di fondi o delle risorse economiche necessari per l'assistenza umanitaria al solo caso in cui i fondi o le risorse economiche siano svincolati a favore delle Nazioni Unite per la fornitura di tale assistenza conformemente al piano di risposta per l'assistenza umanitaria in Siria (SHARP). Nell'esaminare le richieste di autorizzazione, le autorità competenti devono tener conto dei principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza, enunciati nel consenso europeo sull'aiuto umanitario. Sono fatte salve le istanze

---

<sup>60</sup> Elenco di attrezzature, beni e tecnologie di cui all'articolo 2 ter (autorizzazione preventiva per la vendita o il trasferimento di beni che possono essere usati per la repressione interna)

<sup>61</sup> Articolo 25-bis:

1. In deroga all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a) e c), le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'apertura di un nuovo conto bancario, di un nuovo ufficio di rappresentanza o di una nuova succursale o controllata, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dalla persona, dall'entità o dall'organismo che richiede l'autorizzazione, l'autorità competente ha accertato che è ragionevole concludere che:

i) le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica, o a scopi civili;

ii) le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14;

iii) le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento;

b) lo Stato membro interessato ha consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione con riguardo, tra l'altro:

i) all'accertamento dell'autorità competente di cui alla lettera a), punti i) e ii);

ii) alla disponibilità delle informazioni indicanti che le attività in questione potrebbero comportare fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001 o all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 881/2002; e la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione hanno espresso il proprio parere allo Stato membro interessato;

c) in caso di mancato ricevimento del parere della persona, dell'entità o dell'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è stata loro presentata, l'autorità competente può procedere con la propria decisione sulla concessione o meno di un'autorizzazione.

2. Quando applica le condizioni a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente richiede adeguate informazioni con riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sullo scopo e sulle controparti delle attività in questione.

3. Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.